

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2020
596/2020/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1140^a riunione del 29 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS);
- l'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/GAS recante le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM);
- l'Allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM recante il TIWACC 2016-2021, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione 24 novembre 2016, 687/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 687/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 667/2018/R/GAS;
- la deliberazione 27 dicembre 2019, 571/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 228/2020/R/GAS (di seguito: 228/2020/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 1, della RTDG, prevede che l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 15 dicembre 2020, i seguenti valori riferiti all’anno 2021:
 - le tariffe obbligatorie, da applicare alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi ai medesimi servizi;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio, da applicare alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all’articolo 64 della RTDG;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, da applicare alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all’articolo 68 della RTDG (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
 - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 30 della RTDG;
 - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale, di cui all’articolo 31 della RTDG;
 - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui all’articolo 32 della RTDG;
- l’articolo 4, della RTDG, definisce i criteri per le decorrenze delle rettifiche relative a dati patrimoniali e dati fisici ai fini tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa *TVD* relativi al servizio di distribuzione, riportate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 della RTDG:
 - l'articolo 49 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(\text{dis})_{t,d,r}^{\text{ope}}$ e $t(\text{dis})_{t,d,g}^{\text{ope}}$ a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 16, comma 1, della RTDG per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 21 della RTDG, per le gestioni d'ambito;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamento del quadro normativo;
 - l'articolo 51 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente $t(\text{dis})_i^{\text{avv}}$ a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, riportata nella Tabella 5 della RTDG, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamento del quadro normativo;
 - l'articolo 53 della RTDG prevede che l'aggiornamento della componente $t(\text{cen})_i^{\text{cap}}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, e della tariffa *COT*, relativa al servizio di commercializzazione, riportate nella Tabella 5 della RTDG:
 - l'articolo 52 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(\text{ins})_i^{\text{ope}}$, $t(\text{rac})_i^{\text{ope}}$ e $t(\text{cot})_i^{\square}$, a copertura dei costi operativi dei servizi di misura e commercializzazione, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 16, comma 2, della RTDG, con riferimento alle componenti

- $t(\text{ins})_t^{\text{ope}}$ e $t(\text{rac})_t^{\text{ope}}$;
- o il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti di cui all'articolo 16, comma 3, della medesima RTDG per la componente $t(\text{cot})_t^{\square}$;
 - o il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamento del quadro normativo;
- i criteri di aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, e della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, sono disciplinati dagli articoli 54 e 55 della RTDG, tenendo conto dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti e delle disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura disciplinati rispettivamente dall'articolo 56 e dall'articolo 57 della RTDG;
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat è risultato pari a 0,15%;
 - il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat è pari a 0,70%;
 - il livello del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2021 è riportato nella Tabella 4 del TIWACC ed è pari al 6,3%.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto:
 - l'articolo 42, comma 1, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
 - l'articolo 42, comma 2, della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 43 della medesima RTDG e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
 - l'articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, in particolare:
 - o la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 12 novembre 2011;
 - o la componente *VR*, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura

della differenza tra VIR e RAB;

- o la componente *CE*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa alla compensazione transitoria triennale dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati; nel triennio 2020-2022 la componente *CE* trova applicazione limitatamente alle sole aree ubicate nella Regione Sardegna;
- l'articolo 42, comma 4, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 42, comma 5, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_3^f(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione dell'elemento $\tau_1(dis)$;
- l'articolo 42, comma 7, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
- l'articolo 42, comma 8, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_1(cot)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
- l'articolo 42, comma 9, della RTDG stabilisce che, le componenti $\tau_1(dis)$ e $\tau_1(mis)$ sono articolate nei seguenti scaglioni:
 - o classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
 - o classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
 - o classe di gruppo di misura superiore a G40;
- le componenti $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria di cui al precedente alinea sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti $\tau(dis)$ sono determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti $\tau_1(mis)$;
- l'articolo 58, comma 1, della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni entro il 15 dicembre di ciascun anno le componenti τ_1 e τ_3 della tariffa obbligatoria, in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo 7 della medesima RTDG relative alle tariffe di riferimento;
- l'articolo 17, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano riconosciuti a consuntivo;

- l'articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti a consuntivo nei limiti di un tetto fissato dal medesimo comma;
- l'articolo 47, comma 1, della RTDG fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale e che, in coerenza con quanto previsto per la determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG, il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie è assunto al lordo della componente *ST* e al netto della componente *CE*;
- l'articolo 47, comma 2, della RTDG prevede che nel caso in cui l'impresa distributrice risulti inadempiente nell'invio dei dati tariffari, il valore della perequazione in acconto viene posto pari al minimo tra quello calcolato nell'ultimo anno in cui l'impresa distributrice è risultata adempiente e zero;
- sempre in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto:
 - l'articolo 19, comma 2, della RTDG prevede che nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata possa presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto e che in tale caso trovino applicazione le disposizioni previste per la regolazione tariffaria del gas naturale distribuito a mezzo di reti interconnesse;
 - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha previsto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio e che, in particolare, è previsto che le imprese distributrici che gestiscano reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 - a esclusione delle reti situate in Sardegna - possano presentare istanza, corredata da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - la scadenza del 30 giugno 2020 richiamata al precedente alinea è stata prorogata al 31 dicembre 2020 con la deliberazione 228/2020/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- al punto 3. della deliberazione 687/2016/R/GAS l'Autorità ha confermato la non idoneità, ai fini dei riconoscimenti tariffari, del valore del VIR per il Comune di Givoleto, come riportato nel documento

“All._B_al_Bando_di_gara_REV03.pdf”, allegato al bando di gara e ha previsto di conseguenza che, ai fini dei medesimi riconoscimenti tariffari, si consideri il valore parametrico determinato ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS;

- ai fini delle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento sono stati utilizzati i dati resi disponibili dalla società Italgas Reti Spa, come corretti dalla medesima a seguito del riscontro di errori materiali nel caricamento sulla piattaforma RAB GAS, e che rispetto a tali dati verranno effettuate le opportune verifiche.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
 - l’articolo 68, comma 3, della RTDG stabilisce che rientrano nell’ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale, gestite in concessione, che servano almeno 300 punti di riconsegna;
 - l’articolo 69, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;
 - l’articolo 69, comma 3, della RTDG stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettano i costi del servizio, come determinati dall’Autorità, e siano differenziate per ambito gas diversi;
 - il medesimo articolo della RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$;
 - l’articolo 70, comma 1, della RTDG, stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l’impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate;
 - in relazione all’aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie gas diversi, l’articolo 71 della RTDG prevede che l’Autorità aggiorni annualmente le componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 novembre 2020 si è chiusa la raccolta dai dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2021;
- in relazione ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, delle 63 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:

- 30 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- 26 imprese distributrici hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2019, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
- 7 imprese distributrici non hanno trasmesso alcun dato;
- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, dell’Autorità, delle 7 imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
 - le imprese SO.GE.GAS S.r.l. – ID 690, SAC PETROLI S.r.l. – ID 3165 e SERVIZI & IMPIANTI RETE GAS S.r.l. – ID 3344 risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - l’impresa LUNIGAS I.F. S.p.A. – ID 457 risulta servire negli anni precedenti un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nelle località BORGIO A MOZZANO (LU) – ID Località 7891, MINUCCIANO (LU) – ID Località 5740, PONTREMOLI (MS) – ID Località 5738, LICCIANA NARDI (MS) - ID Località 5737, FOSDINOVO (MS) - ID Località 5736, FIVIZZANO (MS) - ID Località 5735, COMANO (MS) - ID Località 5734 e AULLA (MS) - ID Località 5731;
- 6 imprese distributrici hanno presentato l’istanza di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS; di tali imprese:
 - l’impresa ISGASTRENTATRE – ID 23895 ha presentato istanza per le località di QUARTU SANT’ELENA – ID Località 10319, QUARTUCCIU – ID Località 10320, SETTIMIO SAN PIETRO – ID Località 10338, SINNAI – ID Località 10339, MONSERRATO – ID Località 10317 ubicate nella regione Sardegna;
 - l’impresa ITALGAS RETI S.p.A. – ID 807 e l’impresa CENTRIA S.r.l. – ID 20103 hanno presentato istanze rispettivamente per le località BIVONGI (RC) – ID Località 10382, PAZZANO (RC) – ID Località 10383, STILO (RC) – ID Località 10387 e MONASTERACE (RC) – ID Località 10390, e per la località CAPRESE MICHELANGELO (AR) – ID Località 5112, corredate della documentazione richiesta dal richiamato punto 14, lettera b., della deliberazione 570/2019/R/GAS;
 - l’impresa ITALGAS RETI S.p.A.– ID 807 e l’impresa METANO MOBILE S.r.l. – ID 23958 hanno presentato istanze rispettivamente per la località PIEVE DI TECO (IM) – ID Località 6304 e per le località MELEZZOLE (TR) – ID Località 10149 e FIAMIGNANO (RI) – ID Località 10150, non corredate della documentazione richiesta dal punto 14, lettera b., della deliberazione 570/2019/R/GAS;
 - l’impresa 2I RETE GAS S.p.A. – ID 22668 e l’impresa CILENTO RETI GAS S.r.l.– ID 3284 hanno presentato istanza rispettivamente per le località ZAPPONETA (FG) – ID Località 5264 e SAN FRATELLO (ME) – ID

Località 7951 e per la località COMUNE DI CAMEROTA – ID Località 9823, indicando che avrebbero trasmesso la documentazione prevista dal punto 14, lettera b., della deliberazione 570/2019/R/GAS;

- l'impresa METAGAS S.r.l.– ID 1696, che al 31 dicembre 2019 risultava gestire la località SALVITELLE (SA) – ID Località 5185 alimentata con carro bombolaio, non ha trasmesso alcun dato, né ha trasmesso l'istanza prevista dal punto 14, lettera a., della deliberazione 570/2019/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
 - l'articolo 59, comma 2, della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - l'articolo 59, comma 3, della RTDG stabilisce che condizioni necessarie perché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
 - l'articolo 59, comma 6, della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG, assuma valore pari a 1, ovvero il valore di $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$, cui al medesimo comma della RTDG, sia pari a 0, ovvero l'impresa distributrice non abbia indicato l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$) all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero;
 - il medesimo articolo 59, comma 6, della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
 - l'articolo 59, comma 7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$;
 - il medesimo articolo 59, comma 7, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti $COL_{c,i}$ per il numero

di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile;

- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui all'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
 - o produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
 - o produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
 - o mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
 - o mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- 6 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2021, nuova istanza per l'applicazione della componente canoni comunali di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, con riferimento a 15 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della RTDG e, in coerenza con quanto indicato nella considerata, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l'anno 2021, relativi a:
 - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - opzioni tariffarie gas diversi;
 - componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione;

- componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relativa al servizio di misura del gas naturale;
- tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- in relazione alle reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, tenuto conto della proroga al 31 dicembre 2020 introdotta con la deliberazione 228/2020/R/GAS, e in relazione alle esigenze di approfondimento relative alle istanze presentate dalle imprese ITALGAS RETI S.p.A. – ID 807, METANO MOBILE S.r.l. – ID 23958, 2I RETE GAS S.p.A. – ID 22668 e CILENTO RETI GAS S.r.l.– ID 3284 che non risultano corredate dalla documentazione prevista e delle esigenze di tutela dei clienti finali connessi tali reti, e all’impresa distributrice METAGAS S.r.l. – ID 1696 che non ha, ad oggi, trasmesso né l’istanza prevista dal punto 14 lettera a. né la documentazione di cui al punto 14 lettera b. della deliberazione 570/2019/R/GAS, prevedere che nelle more degli approfondimenti e dell’acquisizione della documentazione, sia applicato il regime tariffario previsto per le reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto;
- in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
 - tenere conto delle rettifiche di dati patrimoniali e fisici, secondo le decorrenze di cui all’articolo 4 della RTDG;
 - in coerenza con l’approccio adottato per la determinazione delle tariffe obbligatorie negli anni 2014-2019, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell’ultimo quadriennio disponibile;
 - nel dimensionamento della componente $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria tenere conto di una stima degli oneri previsti per la copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 17 e dell’articolo 31 della RTDG;
 - nella determinazione delle tariffe obbligatorie dell’ambito Sardegna, in considerazione della fase di avvio della metanizzazione, prevedere che gli effetti della componente compensativa siano gestiti nell’ambito dell’elemento $\tau(dis)$;
- in relazione alla determinazione dei valori degli importi di perequazione in acconto, prevedere l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 47, comma 2, della RTDG per le imprese distributrici CASIRATE GAS S.r.l., BASENGAS S.r.l., COSEV SERVIZI S.p.A., VERGAS S.r.l. e COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA, in quanto le medesime imprese distributrici sono risultate inadempienti in merito all’invio dei dati tariffari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07:
 - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;
 - prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 59, comma 2, e dall'articolo 59, comma 3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
 - escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
 - in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non dimostrino che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
- su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare $COL_{c,i}$ con riferimento alle località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 42 della RTDG, per l'anno 2021

- 1.1. Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 42 della RTDG, per l'anno 2021, come riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2021

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2021, come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2021

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2021 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$

- 4.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Aggiornamento di componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi delle tariffe TVD, TVM e COT, per l'anno 2021

- 5.1 La Tabella 4 e la Tabella 5 della RTDG sono sostituite con la Tabella 4 e la Tabella 5 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini